

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BUONINCONTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore EDOARDO FERRANTE

Seduta del 21/04/2020

FATTO

La parte ricorrente ha rappresentato, in sintesi, di essere cointestataria con pari facoltà di rimborso ("p.f.r.") di un buono fruttifero della serie "Q/P", del valore di Lire 500.000, emesso nell'anno 1989; che in sede di liquidazione l'intermediario resistente ha da ultimo prospettato, in data 21.11.2019, il riconoscimento di un importo di Euro 2.867,73; che tale somma sarebbe inferiore a quella dovuta; che l'importo indicato dall'intermediario non corrisponde a quanto previsto sul retro dei titoli su cui si è formato il legittimo affidamento dell'intestatario del buono; che infatti il timbro di variazione della serie di appartenenza del titolo risulta illeggibile, sicché la liquidazione del buono deve avvenire sulla base dei tassi di rendimento originariamente previsti per la serie "P"; che la capitalizzazione degli interessi deve avvenire al lordo della ritenuta fiscale, posto che i buoni appartenenti alla serie "P" sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'art. 7 D.M. del Tesoro 23.06.1997.

La parte ricorrente ha proposto reclamo in data 15.04.2019 nei confronti dell'intermediario, il quale non vi ha dato riscontro. Domanda quindi a questo Collegio di "sancire l'inadeguatezza del timbro e conseguentemente alternativamente disporre che: 1) il timbro apposto sul buono è illeggibile e pertanto l'intera valutazione è asseverata alla serie P; 2) il timbro pur leggibile, risulta normativamente patologico e limitativo del rendimento quale serie Q fino al 20° anno, con conseguente calcolo per il restante decennio quale Serie P"; in ogni caso con capitalizzazione degli interessi al lordo della ritenuta fiscale.

Nelle controdeduzioni al ricorso, presentate in data 20.12.2019, l'intermediario resistente ha replicato in sintesi quanto segue: che il D.M. del Tesoro 13.06.1986 (pubblicato nella



Gazzetta Ufficiale in data 28.06.1986) ha istituito, a partire dal 1° luglio 1986, la nuova serie di buoni fruttiferi distinta con la lettera “Q” e allineato i tassi di rendimento di tutti i titoli delle serie precedenti a quelli fissati per la nuova serie; che in particolare il D.M. avrebbe stabilito i nuovi tassi sino al 20° anno perché, per il resto, la disciplina non era mutata in quanto, per il periodo dal 21° al 30° anno, seguitava ad essere prevista la corresponsione, per ogni bimestre, dell’importo risultante dall’applicazione dell’interesse semplice sul tasso massimo raggiunto e cioè del 12%, come indicato nel D.M. e come indicato nel timbro; che il buono, emesso in data successiva all’emanazione del D.M. 13.06.1986, contiene entrambi i timbri prescritti dalla normativa ministeriale, i quali indicano i nuovi tassi di rendimento applicabili; che, come stabilito dall’ordinanza del 12.04.2019 emessa dal Tribunale di Bologna, “la tabella riportata a tergo sui buoni deve ritenersi integrata con quella allegata al Decreto”; che pertanto per il periodo dal 21° al 30° anno deve essere applicato il rendimento del 12% in capitalizzazione semplice per effetto dell’avvenuta integrazione da parte del D.M.; che non può essere invocata la “buona fede” o “ignoranza” dell’intestatario, dovendo lo stesso conoscere la normativa ministeriale, nonché essersi avveduto con la normale diligenza della conversione del titolo nella serie “Q/P” (come da sentenza n. 655/2019 del Giudice di Pace di Brescia allegata alle controdeduzioni); che non sarebbero applicabili i principi espressi da Cass., SS.UU., n. 13979/2007 perché afferenti a fattispecie differente da quella in esame; che le pretese di parte ricorrente sono pertanto prive di fondamento. L’intermediario resistente domanda quindi il rigetto di entrambe le domande, sia principale sia subordinata.

Con note di replica presentate in data 16.01.2020, parte ricorrente ha chiarito come il titolo oggetto di controversia sia viziato da due irregolarità, posto che il timbro: 1) non è leggibile, 2) lascia indeterminata la definizione dei nuovi rendimenti per il periodo dal 21° al 30° anno. Conseguentemente ne ha rilevato la difformità rispetto alle prescrizioni di cui al D.M. 28.06.1986, che imponeva l’apposizione di timbri recanti i nuovi rendimenti.

DIRITTO

Il titolo in questione è prodotto in copia, fronte e retro, da parte ricorrente, che ne risulta essere cointestataria, con “pari facoltà di rimborso”. Il buono in oggetto, recante n. xxx.694 e del valore di Lire 500.000, è stato emesso il 20.03.1989, vale a dire successivamente all’entrata in vigore del D.M. del Tesoro 13.06.1986 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 28.06.1986), il quale ha istituito, con effetto dal 1° luglio 1986, “una nuova serie di buoni postali fruttiferi, distinta con la lettera «Q»” (art. 4); ha previsto che “sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria (...) i buoni della precedente serie «P» emessi dal 1° luglio 1986”, stabilendo che “per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura «Serie Q/P», l’altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi” (art. 5); ed ha disposto che “sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera «Q» (...) maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie «Q»” (art. 6).

Dall’esame del buono in questione emerge che per la sua emissione è stato utilizzato un modulo relativo alla precedente serie “P”, che sul fronte è stata apposta la dicitura «Serie Q/P» e sul retro un timbro recante la specificazione dei nuovi tassi di interesse. Al contrario di quanto indicato da parte ricorrente i timbri sono leggibili; vero è invece – come da asserzione del medesimo ricorrente – che il timbro si riferisce ai tassi da applicare solo fino al 20° anno: nella timbratura sovrapposta dall’intermediario manca l’indicazione specifica del tasso di interessi per il periodo dal 21° al 30° anno, sicché per tale lasso temporale l’unico riferimento al rendimento del titolo rimane quello originario.



Come da compatto orientamento dell'ABF, per tale ultimo decennio devono trovare applicazione gli interessi previsti dalla stampigliatura originale del titolo. Facendo propri i principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 13979/2007), invero, il Collegio di Coordinamento dell'ABF aveva già a suo tempo sottolineato (v. decisione n. 5674/2013) che “se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere «che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono»” (tali considerazioni sono ribadite, *ex multis*, da ABF, Coll. Roma n. 2233/2019; ABF, Coll. Torino n. 25045/2018; ABF, Coll. Milano n. 20894/2018; ABF, Coll. Napoli n. 10048/2018). Con la sola eccezione dell'attribuzione alla parte pubblica dello *jus variandi* dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all'emissione, dunque, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore del titolo si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti (v. ABF, Coll. Torino nn. 4868/2017 e 4876/2017; v. anche ABF, Coll. Roma nn. 3409/2018 e 8049/2018; ABF, Coll. Bologna n. 9754/2018; ABF, Coll. Milano nn. 25256/2018 e 21262/2019; ABF, Coll. Napoli nn. 249/2019 e 2854/2019; ABF, Coll. Palermo n. 14703/2019). Ciò anche in ragione del legittimo affidamento che si ingenera nel cliente circa la validità dei tassi di interesse riportati sul titolo, affidamento meritevole di tutela dal punto di vista costituzionale atteso quanto stabilito in particolare dall'art. 47, comma 1, Cost. (come di recente ribadito da Cass. [ord.] n. 21543/2018).

Tale compatta posizione ha da ultimo trovato conferma in un'ulteriore decisione (n. 6142 del 3.04.2020) assunta dal Collegio di Coordinamento, sollecitato a pronunciarsi alla luce di una più recente sentenza delle SS.UU. della Corte di Cassazione (n. 3963/2019), onde valutare se la stessa imponesse una revisione dei sopra richiamati principi. Come chiarito dal citato Collegio, invero, “la recente pronuncia delle SS.UU. n. 3963/2019, lungi dall'operare un *revirement* rispetto a Cass. SS.UU. n. 13979/2007, ne ha piuttosto fedelmente riproposto l'impostazione. Ed infatti, muovendosi nel solco argomentativo della decisione 13797/2007, le SS.UU., ribadita la qualificazione dei titoli in discorso quali documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c., si sono limitate ad affermare, senza contraddire la precedente decisione, «la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali volti a modificare il tasso di interessi originariamente previsto», specificando che siffatta modificazione trova «ingresso all'interno del contratto, mediante una integrazione del suo contenuto *ab externo* secondo la previsione dell'art. 1339 c.c.». Nulla hanno viceversa ritenuto di aggiungere in ordine al principio enucleato dalla pronuncia del 2007 – che resta pertanto impregiudicato – in relazione alla diversa fattispecie di BFP sottoscritti successivamente all'emanazione di un D.M. modificativo dei rendimenti dell'investimento, quando questi ultimi risultino difformi a quelli riportati sul titolo”.

D'altronde, la circostanza che lo stesso sopra richiamato art. 5 D.M. 13.06.1986 si sia fatto carico di “imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti” non fa che dimostrare, secondo il medesimo Collegio di Coordinamento, “come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto dei decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest'ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

3 e 47 Cost. (Corte Cost., n. 26/2020)”. Né rileva, essendo la determinazione dei rendimenti dei buoni attratta alla sfera del rapporto negoziale, che “nel corso della durata dell’investimento vengano ad alternarsi due criteri di determinazione degli interessi tra loro eterogenei, quello in regime di interessi composti della serie Q per i primi venti anni e quello in regime di capitalizzazione semplice della serie P per l’ultimo decennio, dando luogo ad una sorta di titolo «ibrido»” (v. ancora ABF, Coll. coord. n. 6142/2020).

Di qui il principio di diritto enucleato dallo stesso Collegio: “Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell’art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli”.

Alla luce di tale principio va dunque deciso il caso di specie in cui, come premesso, il decreto ministeriale modificativo dei tassi è antecedente alla data di emissione dei buoni e l’intermediario, nonostante l’intervenuto decreto (che pure specifica nell’apposita tabella il tasso di interessi anche per il periodo dal 21° al 30° anno), non ha diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento del titolo (difettando la parte relativa al periodo successivo al 21° anno).

Va dunque riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere la liquidazione degli interessi dal 21° al 30° anno secondo le condizioni riportate sul retro dei titoli, ovvero secondo i rendimenti originariamente previsti e risultanti dal testo dei buoni, fatta salva l’applicazione della ritenuta fiscale.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario rimborsi il titolo di parte ricorrente provvedendo alla liquidazione degli interessi ai sensi di cui in motivazione; il tutto nei limiti della somma complessivamente richiesta da parte ricorrente.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA